

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 1 Presidenza del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio degli Studenti sono presiedute dal Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal primo Vicepresidente con le medesime prerogative del Presidente.
3. Qualora anche il primo Vicepresidente sia impossibilitato, esercita le funzioni di Presidente il secondo Vicepresidente, nel caso in cui anche questi sia impossibilitato, la funzione di Presidente spetterà al componente più anziano per età accademica. Nel caso in cui ciò non identifichi un unico consigliere si farà valere il criterio dell'anzianità anagrafica.
4. La seduta nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal consigliere anagraficamente più anziano.

Art. 2 Elezione, sfiducia e dimissioni del Presidente

1. La seduta per l'elezione del Presidente è valida se intervengono i due terzi dei componenti in carica.
2. In prima votazione viene eletto Presidente, il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti rispetto ai componenti del Consiglio.
3. Nel caso in cui non risulti eletto nessuno, si procede ad ulteriore votazione nella medesima convocazione. In tal caso, nel rispetto del numero legale necessario alla validità della seduta, risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso in cui nessun consigliere sia stato eletto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se al ballottaggio non risultasse ancora eletto il Presidente, per l'elezione varrà il criterio della maggiore età accademica e in via subordinata quella anagrafica.
4. La proposta di sfiducia del Presidente o di uno o entrambi i Vice Presidenti, deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri. La proposta di sfiducia viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è votata per appello nominale e risulta approvata qualora riceva il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio degli Studenti. Se la proposta di sfiducia viene approvata, il Consiglio è convocato entro dieci giorni per l'elezione del nuovo Presidente o di uno o entrambi i Vice Presidenti. Se il Presidente o i Vice Presidenti sono stati sfiduciati, il Consiglio è convocato dal Consigliere più anziano.

5. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio le stesse sono irrevocabili una volta acquisite dall'Ufficio Archivio e Protocollo. Le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dal primo Vice Presidente e, qualora questi fosse impossibilitato, dal secondo Vice Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente con le modalità e i tempi previsti dal presente articolo.

Art. 3 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

- a. tutela il buon andamento dei lavori consiliari;
- b. pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- c. modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati seguendo l'ordine prestabilito;
- d. concede la facoltà di parlare e la può sospendere nel rispetto dei limiti temporali d'intervento;
- e. vigila sul rispetto delle procedure di votazione, del regolamento e delle leggi;
- f. può richiamare i Consiglieri e disporre l'allontanamento per comportamenti gravi in conformità all'articolo 7 del presente Regolamento;
- g. può sospendere o sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.
- h. sospende la seduta, anche a richiesta della maggioranza dei presenti.

Art. 4 Disciplina dell'aula consiliare rispetto ai componenti e al pubblico

1. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. Se il consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola.
3. Nelle ipotesi che il consigliere, nonostante il secondo richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può espellerlo per la durata dell'intera seduta, di fatto escludendolo dal computo del numero legale.
4. Spetta al Presidente determinare le modalità con le quali il pubblico può prendere parte alle riunioni del Consiglio.
5. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula, per la durata dell'intera seduta, di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente.

Art. 5 Elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari

1. Nella stessa seduta in cui si elegge il Presidente, il Consiglio degli Studenti elegge i due Vicepresidenti congiuntamente in un'unica votazione, contestualmente vengono nominati i due Segretari.

Il primo Vice Presidente è quello che ha ottenuto, nelle elezioni, il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti ottenuti da entrambi i Vice Presidenti, il primo Vice Presidente è quello più anziano per età accademica e in subordine per età anagrafica.

Art. 6 Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.
2. Ai due Vicepresidenti spetta l'incarico di presiedere le sedute in ordine successivo l'uno rispetto all'altro quando il Presidente è impossibilitato.
3. Ai Segretari spetta la funzione di verbalizzare e rendicontare lo svolgimento della seduta.
4. In caso di assenza di entrambi i Segretari, il Presidente nomina uno dei Consiglieri con fine sostitutivo.

Art. 7 Giunta

1. La Giunta coadiuva l'ufficio di presidenza nell'esercizio delle sue funzioni, nella stesura dell'ordine del giorno.
2. La Giunta è formata dal Presidente e dai capigruppo.
3. I capigruppo possono nominare un loro sostituto nel caso in cui essi non possano partecipare alle riunioni della Giunta, le eventuali sostituzioni devono essere comunicate al Presidente prima dell'avvio della seduta.
4. Le mozioni, non presentate in conformità all'articolo 15 o che non rechino la firma di almeno tre membri del Consiglio, salvo che vengano presentate a nome di un gruppo consiliare, vengono automaticamente dichiarate irricevibili per quanto riguarda la discussione della Giunta.
5. Sono altresì dichiarate irricevibili tutte quelle mozioni il cui contenuto esuli dalle competenze del Consiglio, come definite da fonti sovraordinate.

Art. 8 Gruppi consiliari

1. La costituzione dei gruppi avviene nella prima seduta del Consiglio successiva all'elezione del Presidente con comunicazione scritta dei consiglieri al Presidente.
2. La denominazione del gruppo è libera. Il Presidente può censurare la stessa se offensiva o contraria ai valori costituzionali.
3. Il passaggio da un gruppo all'altro è libero, previa comunicazione scritta al Presidente che ne dà notizia al Consiglio.
4. Per la costituzione di un gruppo sono necessarie almeno due adesioni. I consiglieri che non appartengono a nessun gruppo sono automaticamente iscritti dal Presidente al gruppo misto.

5. I Consiglieri dei gruppi già costituiti che riducono il numero degli aderenti a 1 vengono automaticamente iscritti dal Presidente al gruppo misto.
6. Ogni gruppo, all'atto della costituzione, deve comunicare il proprio capogruppo.

Art. 9 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio degli Studenti può costruire al proprio interno delle commissioni istruttorie con il compito di curare specifiche questioni operando uno snellimento e un'agevolazione delle pratiche inerenti la fase istruttoria. Attraverso questo lavoro le Commissioni Consiliari permettono ai consiglieri di avere una conoscenza più approfondita delle tematiche in oggetto e di velocizzare complessivamente i lavori del consiglio stesso.
2. Il Presidente o un Gruppo Consiliare o un numero minimo di tre consiglieri possono proporre l'istituzione di Commissioni Consiliari su temi specifici. Le Commissioni in questione possono essere istituite con parere favorevole della maggioranza semplice del Consiglio degli Studenti.
3. Il presidente nomina i membri delle commissioni nel numero di uno per ogni gruppo consiliare attenendosi alle indicazioni dei capigruppo.
4. Per questioni di particolare rilevanza le Commissioni possono proporre di invitare, a titolo consultivo, sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti, uno o più esperti ai lavori della Commissione stessa.
5. Le commissioni sono tenute a presentare una o più relazioni scritte al Consiglio degli Studenti, in merito al lavoro svolto, ad ogni convocazione dello stesso, presupponendo che si siano riunite precedentemente.

TITOLO II: CONVOCAZIONE, ORDINE DEL GIORNO E MODALITÀ DI PROPOSTA

Art. 10 Convocazione del Consiglio

1. La convocazione è disposta dal Presidente, sentita la Giunta, il quale fissa la data, l'ora e il luogo della seduta nonché il relativo ordine del giorno.
2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, ovvero:
 - a. Ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga necessario;
 - b. Quando ne facciano richiesta scritta motivata almeno 1/3 dei suoi componenti;
 - c. Qualora ne faccia richiesta scritta motivata almeno uno studente membro del Consiglio d'Amministrazione o del Senato Accademico, quando sono richiesti pareri da parte dei suddetti Collegi Accademici.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inoltrato per posta elettronica – all'account istituzionale assegnato dall'Ateneo a ciascun studente e ad altro account da questo comunicato all'Ufficio Organi Collegiali – almeno tre giorni

prima della data fissata per la seduta. In caso di particolare urgenza si provvede alla convocazione almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta stessa.”

4. Nella convocazione deve essere prevista la possibilità di partecipare in modalità telematica.

Art. 11 Ordine del giorno

1. Il Presidente, sentita la Giunta, stabilisce le materie che devono essere trattate nelle sedute del Consiglio iscrivendo all'Ordine del Giorno, in sequenza di rispettiva presentazione:

- a. le proposte del Presidente stesso;
- b. le proposte elaborate dalla Giunta;
- c. le proposte presentate dai Gruppi Consiliari;
- d. le proposte presentate da consiglieri appartenenti a gruppi consiliari diversi o al medesimo gruppo non a nome di questo;
- e. le proposte predisposte dagli Uffici dell'Amministrazione centrale;
- f. le proposte predisposte da almeno uno studente membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

2. Se la maggioranza dei Consiglieri presenti al momento di apertura della seduta richieda lo spostamento della stessa, il Presidente non può negarlo a meno che il rinvio non impedisca il rispetto di termini perentori.

3. Nel caso di cui al comma 2 del presente articolo, il Presidente comunica il giorno e l'orario in cui si terrà la nuova seduta, entro e non oltre i successivi giorni lavorativi.

4. In caso di urgenza si provvede all'integrazione dell'ordine del giorno almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta.

Art. 12 Proposte degli iscritti e dei rappresentanti di Dipartimento

1. Almeno tre rappresentanti eletti in seno ai Consigli di Dipartimento, anche appartenenti a differenti Dipartimenti, possono sottoporre al Consiglio degli Studenti proprie proposte, indirizzandole al Presidente presso l'Ufficio Organi Collegiali.

2. Possono essere inserite all'ordine del giorno del Consiglio degli Studenti immediatamente successivo, le proposte di iniziativa studentesca purché sottoscritte da un numero minimo di 50 studenti e un rappresentante eletto in seno al Consiglio di Dipartimento.

Art. 13 Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi caratteri d'urgenza

1. Il Consiglio, nelle proprie sedute, non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'ordine del giorno, tranne nei casi previsti dal presente articolo.

2. Prima dell'inizio della seduta, su richiesta di un gruppo consiliare o di almeno 3 componenti del Consiglio o di uno studente membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, può essere chiesto al Presidente di poter effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'Ordine del Giorno ed aventi carattere d'urgenza.

3. Tali richieste devono essere presentate in forma scritta e devono contenere specificatamente l'oggetto della comunicazione o dell'intervento e le motivazioni.

4. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai Consiglieri nell'ordine di presentazione delle stesse. La richiesta può essere iscritta all'ultimo punto dell'ordine del giorno solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e la votazione sia unanime.

TITOLO III: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 14 Verifica del numero legale

1. In apertura di seduta il Presidente, con il supporto del segretario verifica il numero legale con appello nominale dei Consiglieri al fine di accertare l'esistenza del numero ai fini della validità della seduta.

2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ovvero della metà più uno dei componenti, dedotti gli assenti giustificati.

3. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione di uno dei punti iscritti all'ordine del giorno non si computano nel numero legale ai fini della validità della seduta.

4. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli argomenti posti all'Ordine del Giorno ad una prossima riunione, convocata secondo le modalità previste dall'Art. 13.

Art. 15 Modalità telematica di partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri che, partecipando a programmi di scambio interculturale promossi dall'Università, si trovano all'estero il giorno in cui è convocata una seduta del Consiglio degli Studenti, possono partecipare alla seduta in modalità telematica, a condizione che gli strumenti utilizzati garantiscano :

- a) collegamento audiovisivo simultaneo con tutti gli altri partecipanti alla seduta;
- b) possibilità immediata di visione degli atti della riunione, intervento nella discussione, scambio di documenti e votazione.

2. Possono richiedere di partecipare alla seduta in modalità telematica alle stesse

condizioni strumentali di cui al comma 1 anche i Consiglieri iscritti a un Corso di Laurea in una sede diversa da quella di Perugia.

3. I Consiglieri partecipanti in modalità telematica non possono prendere parte a votazioni che hanno luogo a scrutinio segreto.

4. I Consiglieri che desiderano partecipare in modalità telematica devono farne richiesta al Presidente del Consiglio degli Studenti almeno 24 ore prima dell'orario di convocazione della seduta.

Art. 16 Spazio dell'aula riservato ai Consiglieri

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tuttavia, nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri.

2. Oltre al verbalizzante e ai dipendenti universitari addetti al servizio, sono di regola ammessi, secondo le esigenze della materia in discussione e limitatamente alla durata della discussione stessa, dirigenti, funzionari e docenti.

3. Sono ammessi per l'intera durata della seduta, i rappresentanti degli studenti eletti in Senato Accademico, e Consiglio di Amministrazione.

4. Inoltre è ammessa la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.

Art. 17 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, modifiche o sospensione degli stessi.

1. Verificato il numero legale, l'Ordine del Giorno viene letto ai Consiglieri all'inizio di ciascuna seduta.

2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta o nel corso della medesima, su proposta del Presidente o di cinque Consiglieri.

3. In caso di dissenso si pronuncia il Consiglio seduta stante e la proposta è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.

4. La trattazione di un argomento all'Ordine del Giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un quinto dei Consiglieri, con conseguente approvazione del Consiglio a maggioranza dei votanti. In seguito l'argomento di cui sopra dovrà essere ripreso per l'ulteriore discussione e per la votazione nell'ambito della medesima seduta.

5. Il Presidente può decidere nel corso della seduta il ritiro di un argomento posto all'ordine del giorno dandone opportuna motivazione.

6. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione.

7. Qualora nel corso dello svolgimento della seduta, un componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente dalla sala al fine di non partecipare ad una discussione o ad una deliberazione, lo stesso è tenuto ad avvisare il Segretario, che ne dà atto nel verbale.

Art. 18 Interventi dei Consiglieri

1. I Consiglieri che intendono parlare relativamente a un oggetto posto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. La durata di ciascun intervento in Consiglio, deve essere mantenuta entro limiti di tempo ragionevoli, e per un massimo di cinque minuti.
3. Ciascun consigliere non può intervenire per più di tre volte sullo stesso argomento in discussione, tranne che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamare il Regolamento, l'ordine dei lavori stabilito nell'Ordine del Giorno.
4. Ciascun consigliere non può essere interrotto nel corso dell'intervento, se non dal Presidente.

Art. 19 Inosservanza dei tempi d'intervento

1. Qualora il Presidente abbia richiamato due volte un consigliere sull'inosservanza dei tempi di intervento stabiliti dal precedente articolo e questi non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola per quella specifica discussione.
2. Se il consigliere non si conforma all'interdizione può essere sanzionato con l'allontanamento dall'aula.

Art. 20 Mozione d'ordine

1. I componenti del Consiglio nel corso della seduta possono presentare mozioni d'ordine, intese quali inviti al Consiglio a prendere decisioni sulle modalità di svolgimento della seduta. Su tale richiesta il Consiglio si pronuncia a maggioranza dei votanti.
2. Il Presidente concederà la parola ad un solo oratore che intenda opporsi alla mozione d'ordine, dopo di che si pronuncerà il Consiglio a maggioranza dei votanti.

Art. 21 Richiesta della parola per fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta o persona.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve comunicare al Presidente in che cosa questo consista.

3. Il Presidente decide se egli abbia diritto a parlare; in caso di diniego, il consigliere può richiedere che gli altri membri del Consiglio si esprimano sulla questione.
4. Se la maggioranza degli altri membri del Consiglio non vota a favore della concessione del diritto di parola per fatto personale al consigliere e questi rifiuta di conformarsi tacendo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 22 Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione.
2. Terminata la discussione nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazioni di voto e per la durata non superiore a due minuti.

Art. 23 Decadenza dei consiglieri dalla carica

1. Tutti i consiglieri che nell'arco di un mandato risultassero assenti ingiustificati per tre sedute consecutive o quattro sedute ordinarie sono dichiarati decaduti dal Consiglio, su istruttoria effettuata dal segretario, con il supporto dell'Ufficio Organi Collegiali.
2. All'inizio di ogni seduta è compito del segretario relazionare al Consiglio sullo stato delle assenze ingiustificate dei componenti dell'organo e sulla conseguente o eventuale decadenza dei consiglieri.
3. Le giustificazioni dell'assenza devono pervenire all'Ufficio Organi Collegiali ed al Presidente secondo le seguenti modalità:
 - a. Posta elettronica
 - b. Comunicazione scritta e firmata che deve essere consegnata al Presidente all'inizio della seduta.
4. Per le ulteriori modalità di decadenza prevista per le cariche dei Consiglieri degli Studenti, diverse alle fattispecie di sopra disciplinate, si rinvia all'Art. 67 del Regolamento Generale d'Ateneo.

TITOLO IV: VOTAZIONE

Art. 24 Richiesta di votazione per parti separate

1. In caso di argomento articolato in più parti, il Consiglio, su proposta di almeno un quarto dei Consiglieri, procederà alla successiva votazione sulle singole parti componenti l'argomento, secondo le richieste avanzate.
2. Al termine si vota l'atto nel testo complessivamente risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

Art. 25 Forma delle votazioni

1. Ciascun consigliere ha la facoltà di richiedere la verifica del numero legale prima della fase di votazione.
2. Il Presidente, prima dell'inizio del voto, espone l'oggetto della delibera e, laddove necessario, il significato del voto favorevole e del voto contrario.
3. Nelle votazioni ordinarie i Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.
4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano sia nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza sia nel numero dei votanti. Il voto di astensione equivale a voto contrario.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverso quorum previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti per particolari deliberazioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
6. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
7. L'astensione, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive se espressamente previsto nel verbale.

Art. 26 Controprova della votazione per alzata di mano

1. La votazione per alzata di mano, è soggetta a controprova se un quinto dei Consiglieri lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.
2. Il Presidente accerta il risultato della votazione e della controprova: se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Art. 27 Procedura della votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'Art. 24.
2. Tale richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare.
3. Il Segretario verbalizzante fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli e di quelli contrari e li comunica al Presidente che ne proclama il risultato.

Art. 28 Procedura della votazione per scrutinio segreto

1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.
2. Nel corso di tale votazione è obbligatoria la presenza di due scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.

3. Qualora il numero dei voti fosse diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
4. In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.

Art. 29 Proclamazione esito delle votazioni

1. Una volta terminate le votazioni di tipo ordinario, ovvero quelle con voto palese, il Presidente ne proclama l'esito.
2. Una volta terminate le votazioni a scrutinio segreto e al termine delle procedure di spoglio, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito.

Art. 30 Contestazione dei risultati e della validità delle votazioni

1. Qualora sorga contestazione da parte di un terzo dei Consiglieri circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio a maggioranza dei presenti. Il Presidente può concedere la parola solo al consigliere che sollevi la contestazione e ad altro consigliere che intenda opporvisi.
2. In ogni caso è il Presidente che valuta discrezionalmente sulla possibilità di riproporre la votazione che nel caso si considera invalida.

TITOLO V: PROCESSI VERBALI

Art. 31 Compilazione dei verbali

1. Il segretario verbalizzante prende nota sommaria degli interventi, riportando a verbale il nome degli intervenuti e un sunto degli interventi in quanto necessario a giustificare la decisione finale.
2. Ogni componente può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale: in tal caso ne fornirà il testo scritto al segretario verbalizzante entro il termine della seduta.
3. Ogni componente del Consiglio degli Studenti può richiedere in qualunque momento della seduta la presa visione e la relativa piena conoscenza del contenuto del verbale in redazione che può essere concessa a discrezione del Presidente.

Art. 32 Forma e contenuto dei verbali

1. Il verbale deve indicare:
 - a) giorno, mese, anno e luogo della riunione;
 - b) orario di inizio e fine della seduta;
 - c) ordine del giorno;
 - d) indicazione degli avvisi scritti di convocazione;
 - e) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti (giustificati e non);
 - d) la qualifica di chi presiede;

- e) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - f) L'eventuale abbandono della seduta da parte di uno o più consiglieri, con l'indicazione anche dell'orario in cui ciò accada;
 - g) le modalità di ogni votazione;
 - h) per ogni votazione il numero dei votanti, il relativo quorum se diverso dalla maggioranza semplice dei presenti, il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione, e per quelle non a scrutinio segreto i nomi dei consiglieri astenuti e contrari;
 - i) Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri in forma sommaria o integrale qualora i consiglieri ne consegnino una copia scritta entro il termine della seduta;
2. In caso di votazione per parti separate il verbale deve illustrare il risultato delle singole componenti del voto e dell'esito finale complessivo.

3. I processi verbali sono firmati dal Presidente, da uno dei segretari o, in caso di assenza di entrambi, dal componente nominato dal Presidente ai sensi dell'art.9, comma 4.

Il verbale viene approvato di norma nella seduta immediatamente successiva con la maggioranza dei presenti che risultino aver partecipato alla seduta oggetto di verbalizzazione. Viene posto a disposizione dei singoli Consiglieri presso l'Ufficio Organi Collegiali ed inoltrato agli stessi in allegato alla convocazione della seduta successiva. Su proposta del Presidente può essere approvato, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche richieste non possono modificare le deliberazioni adottate, né riaprire la discussione. Il verbale una volta approvato non può più essere modificato. La verbalizzazione dell'ultima seduta del Consiglio in carica è approvata seduta stante.

Art. 33 Archiviazione e pubblicità dei verbali

1. L'Ufficio Organi Collegiali archivia i verbali approvati con le relative pratiche istruttorie e provvede alla pubblicazione sul sito d'Ateneo.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Risorse e strutture

1. Il Consiglio degli Studenti si avvale delle risorse e delle strutture dell'Università per l'espletamento dei propri compiti secondo quanto disposto dall'Art. 31 dello Statuto dell'Ateneo. Il Consiglio stesso delibera di quali altri strumenti dotarsi autonomamente, con particolare attenzione a quelli necessari per la pubblicità.

Art. 35 Interpretazione delle norme

1. La risoluzione di eventuali dubbi che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento è rimessa al Presidente, salvo appello al Consiglio qualora la decisione del Presidente venga contestata anche da un solo consigliere. In quest'ultima ipotesi il Presidente concederà la parola al solo Consigliere che intenda opporsi: dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante.

Art. 36 Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso la proposta di modifica verrà messa ai voti. Per l'approvazione delle modifiche occorre la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio.

Art. 37 Approvazione ed adozione

1. Il presente regolamento è approvato dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio degli Studenti con delibera presa da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio online. Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti.

Art. 38 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui al titolo III Funzionamento degli organi collegiali di Ateneo – Capo I Disposizioni comuni – del Regolamento Generale d'Ateneo.